

Vincoli paesaggistici: competenza esclusiva dello Stato

29 Marzo 2012

Con la sentenza n. 66 del 23 marzo 2012 la Corte Costituzionale ha ribadito che spetta allo Stato in via esclusiva disciplinare la materia dei vincoli paesaggistici ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s) e che la legislazione regionale può solo dettare norme che garantiscano un livello di tutela del paesaggio maggiore di quello minimo stabilito dal D.lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

Pertanto la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 decies della Legge del Veneto n. 10/2011 poichè tale norma introduce deroghe al regime vincolistico delle aree "ex Galasso", ora disciplinate dall'art. 142 del Codice.

Si ricorda infatti che l'art. 142 del Codice, dopo aver elencato una serie di aree (comma 1: territori costieri, territori contermini ai laghi, fiumi, montagne, zone di interesse archeologico, ecc.) soggette a vincolo paesaggistico a prescindere dall'intervento di un atto amministrativo e quindi solo perchè individuate dalla legge, prevede alcune esclusioni dal vincolo stesso (comma 2: aree che alla data del 6 settembre 1985 erano ricomprese dagli strumenti urbanistici comunali nelle zone territoriali omogenee A e B del DM 1444/1968).

In allegato la sentenza della Corte Costituzionale 66/2012

[5924-Allegato.pdf](#)[Apri](#)